

EUSERVICE

PROTOCOLLO CERTIFICATO VERDE

**COME GESTIRE L'INGRESSO DEL PERSONALE A
SCUOLA**

VERSIONE AGGIORNATA ALLE NOVITA' DEL 09.09.2021

Premessa n.1

In base al DL 52 /2021 art 9 ter, **dal 1° settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario deve possedere -con obbligo di esibizione- la certificazione verde COVID-19 anche nota come CERTIFICATO VERDE.**

L'Istituto Scolastico, in persona del Dirigente, quale **titolare del trattamento** relativo alla sola fase di verifica del CERTIFICATO VERDE, anche ai sensi dell'art 13 GDPR comunica al personale quanto segue, rinviando per ogni altra informazione all'informativa privacy inviata separatamente.

Premessa n.2

Il 9 settembre 2021 il Consiglio dei Ministri estendeva l'obbligo di certificato verde prevedendo che **chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche**, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, **deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19**.

La disposizione di cui sopra non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata **anche** dai rispettivi datori di lavoro

Come Ottenere il CERTIFICATO VERDE

Il CERTIFICATO VERDE viene rilasciato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1** avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- 2** avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- 3** effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

NB: La certificazione verde COVID-19 di cui al punto 1 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale

Soggetti esenti

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita **in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche** che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.



In questi casi -comprovati- è previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso, nel caso che ci interessa, ai luoghi di lavoro.

Chi deve Verificare la Presenza del CERTIFICATO VERDE

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che i **Dirigenti scolastici** e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde da parte di chiunque acceda alla scuola.

Tale verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente **delegata** a personale della scuola.

I soggetti delegati della verifica avranno il compito di fare entrare nell'istituto solo ed esclusivamente i soggetti muniti di CERTIFICATO VERDE o di documento parificato ai sensi del punto 2 del presente documento.

 Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto infra per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di documento alternativo. 

Verifica del CERTIFICATO VERDE

personale NON scolastico

- Chiedere **a chiunque entri a scuola**, al momento dell'ingresso, l'esibizione del CERTIFICATO VERDE (che può essere elettronico o cartaceo);
- Verificare il CERTIFICATO VERDE con l'utilizzo della app "VerificaC19";
- La app fornisce 3 tipologie di risultati:
 - schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
 - schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
- Richiedere documento per verificare corrispondenza con il nome di cui al Green Pass.

NB: I dati di cui al documento di identità come anche quelli presenti nel CERTIFICATO VERDE non devono in alcun modo essere annotati.





Verifica del **CERTIFICATO VERDE** **personale NON scolastico**

ATTENZIONE !!!

Con CERTIFICATO ROSSO: il soggetto non può entrare nell'istituto.

Con CERTIFICATO VERDE (o BLU) può entrare e deve COMPILARE IL REGISTRO VISITATORI

Verifica del **CERTIFICATO VERDE** personale scolastico

Al Dirigente è data la possibilità di decidere le modalità di verifica:

OPZIONE 1: Tramite procedura di verifica all'ingresso della scuola (in modo non dissimile a quanto previsto per chi NON fa parte del personale scolastico).

OPZIONE 2: Tramite una piattaforma collegata al sistema SIDI e consultabile anticipatamente dalla segreteria didattica.



Verifica del CERTIFICATO VERDE

personale scolastico

OPZIONE 1: VERIFICA AL MOMENTO DELL'ACCESSO

In questo caso, il Dirigente dovrà delegare un soggetto preposto al varco della scuola, con il compito di verificare, mediante la app "VerificaC19" il possesso di CERTIFICATO VERDE, non solo per i soggetti esterni, ma anche per il personale scolastico.

Per il personale scolastico con CERTIFICATO ROSSO è necessario notiziare immediatamente il Dirigente al fine di consentirgli la migliore gestione della assenza ingiustificata.

IN OGNI CASO E' TASSATIVAMENTE VIETATO ANNOTARE DATI O IMMAGINI (c.d. SCREEN SHOT) RELATIVI AI CERTIFICATI DEL PERSONALE SCOLASTICO E NON SCOLASTICO.



Verifica del CERTIFICATO VERDE personale scolastico

OPZIONE 2: VERIFICA CON PIATTAFORMA SIDI

Quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato devono:

Accedere all'area "Rilevazioni" del SIDI e selezionare la nuova funzionalità "Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass"

Selezionare la propria scuola

Selezionare il nominativo del personale che sarà a scuola in una determinata giornata

Gestione del CERTIFICATO ROSSO

personale scolastico

OPZIONE 2: VERIFICA CON PIATTAFORMA SIDI

In Caso di CERTIFICATO ROSSO, il Dirigente dovrà comunicare al docente tale circostanza, fornendo diritto di replica

In ogni caso il Dirigente dovrà comunicare al personale all'ingresso del plesso, il nominativo dei docenti con CERTIFICATO ROSSO.

Il Dirigente, salvo il pervenire di idonee motivazioni in senso contrario (es: possesso di certificato di esenzione) dovrà avviare le procedure relative all'assenza ingiustificata del lavoratore con CERTIFICATO ROSSO.




Come Scaricare la App "VerificaC19"

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata mediante la lettura del QR code, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (art 13 DPCM 17 giugno 2021).

I soggetti delegati per la verifica dovranno quindi scaricare sul proprio device la app VerificaC19; L'App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore;

Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di documento alternativo.

Scenari Possibili



Mancanza di CERTIFICATO VERDE

personale scolastico

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola (CIRC 1237 MIUR).

Non solo: “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

In caso di mancanza di CERTIFICATO VERDE il Verificatore dovrà notificare l'accaduto al DS il quale potrà annotare su apposito registro il motivo che ha impedito al lavoratore di entrare nell'edificio scolastico, inviando comunicazione formale al lavoratore assente (via posta elettronica).

Come Gestire le Supplenze

In caso di sospensione del lavoratore per mancanza di CERTIFICATO VERDE, è previsto che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal **primo giorno di sospensione** formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato.

Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituto, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.



Sanzioni per Mancata Verifica del CERTIFICATO VERDE

Si consiglia caldamente di attenersi in modo scrupoloso alle indicazioni di cui sopra in quanto il mancato rispetto delle stesse è punito con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Altre misure di prevenzione

Si ricorda infine che dal 1 settembre, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;
- b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per i Soggetti Delegati

Alla luce di tutto quanto sopra, i soggetti eventualmente delegati dal Dirigente scolastico ai fini della verifica dell'esistenza dei CERTIFICATO VERDE del personale, sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui al presente documento il quale deve considerarsi anche quale integrazione dell'atto di designazione già a suo tempo consegnato a tutto il personale e rinvenibile anche sul sito internet della scuola alla sezione privacy.

I soggetti delegati riceveranno poi un formale atto di delega per l'effettuazione delle operazioni di verifica e per il trattamento dei dati.



Trattamento dati

Ai Dirigenti si consiglia di compilare l'informativa predisposta dal MIUR e di inviarla a tutto il personale.

La medesima informativa dovrà poi essere stampata ed affissa all'ingresso in modo visibile a chiunque, prima che avvenga la verifica del CERTIFICATO VERDE.

NOTA BENE

- Il delegato non può raccogliere alcun dato del personale;
- Il delegato non dispone di elenchi del personale fragile;
- Il delegato non può diffondere alcuna informazione sull'esito della verifica del CERTIFICATO VERDE;
- Il personale e i terzi non possono accedere alla scuola per i seguenti motivi:

1. Mancata esibizione del CERTIFICATO VERDE
2. Mancata esibizione del certificato alternativo predisposto dal Ministero della Salute
3. Esito negativo alla verifica del CERTIFICATO VERDE

EUSERVICE

**Per eventuali richieste:
rpd@euservice.it**